

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Modificazione dell'articolo 156 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre il Governo sta per accingersi ad una riforma del Codice di procedura civile che tolga molte delle norme che hanno dato luogo a difficoltà ed inutili complicazioni sembra al sottoscritto non vana fatica proporre alcune modificazioni non attinenti alla sostanza ma che possono rendere più agevole il corso della giustizia.

A questo tipo di modificazioni attiene anche quella di cui al presente disegno di legge.

Come è ben noto l'articolo 156 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile dispone che il creditore sequestrante che abbia ottenuto sentenza esecutiva di condanna debba, agli effetti della conversione del sequestro in pignoramento, depositore nella cancelleria del Giudice competente copia della sentenza di condanna esecutiva nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione.

Ritiene il proponente che, soprattutto nei Tribunali che hanno maggior lavoro il creditore che riesca a stare nel termine debba essere classificato di diritto vincitore di qualsiasi gara di velocità. È noto che non si rilasciano copie di sentenze di condanna se non previa registrazione; per la registrazione sono concessi giorni venti dalla pubblicazione, e se il conteggio non è semplice, occorrono spesso tutti i venti giorni perchè

alla registrazione si provveda. Restano dieci giorni, o undici, a seconda della lunghezza del mese, ma possono essere anche otto se si tratta di febbraio. In otto giorni occorre che la sentenza ritorni dall'Ufficio del registro alla Cancelleria, che venga scaricata sul repertorio, che si faccia la copia e che si rilasci. Oggi ottenere una copia dalla Cancelleria è divenuto un problema di velocità in relazione al numero delle copiste a disposizione e al volume dei processi alla cui copia sono addette. Ottenere una copia in otto giorni è veramente ottenere un quasi miracolo.

Ma non sempre poi la Cancelleria dove il deposito deve essere effettuato è la stessa che deve rilasciare la copia, molte volte non è neppure nella stessa città; bisogna fare i conti con la posta ecc. ecc. Conclusione: il termine è di una brevità tale, date le operazioni da compiere, che difficilmente può essere osservato. Ecco perchè al posto di un mese il sottoscritto vi propone di approvare una modifica che stabilisca il termine di sessanta giorni.

Tutto il resto può rimanere immutato, salvo le modificazioni che potranno essere consigliate in sede di revisione del Codice di procedura civile.

Il sottoscritto confida perciò che vogliate approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

« Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice.

Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro ».